

4. Nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908.

Chiedo che questi disegni di legge siano trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione dei seguenti disegni di legge:

1. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907;

2. Convalidazione dei decreti reali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1906-1907, durante le vacanze parlamentari;

3. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907;

4. Nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908.

Questi disegni di legge saranno stampati e trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulle ferrovie, sulle tramvie e sulle automobili in servizio pubblico.

PRESIDENTE. A questo punto l'onorevole Danielli propone il seguente articolo 9 bis:

« Le disposizioni degli articoli 8 e 9 possono applicarsi alle ferrovie concesse all'industria privata prima dell'attuazione della presente legge, ed in tal caso lo Stato avrà diritto alla compartecipazione ai prodotti di cui all'articolo 10 ».

Ma l'onorevole Danielli ha dichiarato di ritirarlo.

Art. 10.

Il pagamento dei sussidi dello Stato per i pubblici servizi di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie può essere sospeso nei casi di cui all'articolo 17 ed alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 11.

Lo Stato ha diritto di compartecipare ai prodotti lordi di nuove ferrovie nella misura che sarà stabilita negli atti di concessione, tenuto conto delle speciali condizioni di esercizio di ciascuna ferrovia, quando la media dei prodotti lordi dell'ultimo quadriennio abbia raggiunto il prodotto lordo chilometrico indicato negli atti di concessione.

Lo Stato ha pure diritto alla compartecipazione ai prodotti netti in misura non minore della metà dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una Società per azioni, o sul capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio negli altri casi.

Sull'articolo 11 abbiamo due proposte dell'onorevole Crespi e di altri suoi colleghi, delle quali egli ha già dato ampia ragione nella discussione generale. Egli propone che al primo comma si dica:

« Lo Stato ha diritto di compartecipare ai prodotti lordi ultra iniziali di nuove ferrovie nella misura che sarà stabilita negli atti di concessione, tenuto conto delle speciali condizioni di esercizio di ciascuna ferrovia quando la media dei prodotti lordi dell'ultimo quadriennio abbia raggiunto il prodotto lordo chilometrico indicato negli atti di concessione come prodotto iniziale ».

Propone poi che al secondo comma, invece che: « in misura non minore della metà dell'eccedenza », si dica: « in misura non minore del quarto dell'eccedenza ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Trattandosi di un semplice chiarimento, consento che nel primo comma si dica: negli atti di concessione come *prodotto iniziale*.

CRESPI. Mi pare che si debba dire nella prima parte dell'articolo che lo Stato ha diritto di compartecipare ai prodotti lordi *ultra iniziali* di nuove ferrovie...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Allora basta dirlo nella prima parte.

PRESIDENTE. Onorevole Crespi, ella insiste in questo suo emendamento?

CRESPI. Il primo è stato accettato; rimane il secondo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto al secondo ho già detto che non lo posso accettare. I fatti dimostrano come il timore dell'onorevole Crespi, che